

## La circolare di lavoro e previdenza n. 40/2021

# Nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori dello spettacolo

di Massimiliano Matteucci e Giulia Ulivi – consulenti del lavoro

*Il D.L. Sostegni-bis (D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021) ha introdotto una serie di tutele assistenziali e previdenziali per i lavoratori dello spettacolo non coperti dalla normativa ordinaria.*

*In particolare, la disposizione rivoluziona significativamente la gestione previdenziale e assistenziale dei lavoratori dello spettacolo, per superare le numerose storture stratificate negli anni e divenute non più sostenibili durante la pandemia mediante l'estensione di alcune tutele e incentivi, già previste in altri settori, agli operatori economici dei settori "creativo, culturale e dello spettacolo". In particolare, è l'[articolo 66](#), D.L. 73/2021, che introduce le garanzie previdenziali e assistenziali per i lavoratori subordinati e autonomi, iscritti al Fondo previdenziale lavoratori dello spettacolo (Fpls), gestito oggi dall'Inps (ex Enpals).*

*Procediamo, quindi, con una disamina completa di tutte le novità, partendo dalla prima novità di natura strettamente operativa, ovvero la nuova certificazione obbligatoria, che rappresenta, a nostro avviso, un'ulteriore e forse inutile adempimento con risvolti sanzionatori anche pesanti.*

### Nuova certificazione obbligatoria della retribuzione e dei contributi versati

Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati.

In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con:

- sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro (salvo che il fatto costituisca reato);
- divieto di accesso, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni o agevolazioni anche tributarie.

### Malattia

Attualmente, i lavoratori dello spettacolo hanno diritto a un'indennità di malattia, per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare. Tale indennità spetta sempreché i lavoratori non percepiscano, durante l'evento morboso, una normale retribuzione da parte dei datori di lavoro in forza dei contratti collettivi di riferimento.

Le nuove misure prevedono l'adeguamento e l'estensione di questa indennità. L'intervento estende la fruizione dell'indennità economica a un bacino di lavoratori molto più ampio, riducendo il numero di giornate lavorative necessarie per godere di questo beneficio. Sarà, infatti, indispensabile possedere non più 100, ma soltanto 40 contributi giornalieri versati nell'anno precedente l'insorgenza della malattia.

Pertanto, essendo modificato il requisito richiesto per il diritto alla tutela della malattia, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 26 maggio 2021 la tutela sarà riconosciuta a fronte di un numero minimo di 40 contributi giornalieri dovuti o versati, dal 1° gennaio dell'anno precedente l'insorgenza dell'evento morboso fino alla data di inizio dell'evento, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Inoltre, anche per i lavoratori dello spettacolo vige il principio dell'automaticità delle prestazioni.

In particolare, la recente [circolare Inps n. 132/2021](#) ha fornito ulteriori chiarimenti sull'erogazione dell'indennità di malattia ai lavoratori dello spettacolo.

*In primis*, specifica che nell'ambito delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo rimangono esclusi dall'obbligo assicurativo per la malattia e, conseguentemente, dalla tutela previdenziale:

- i “*lavoratori autonomi esercenti attività musicali*”, per i quali il Legislatore, in considerazione della natura imprenditoriale dell'attività svolta, ha ritenuto di non riconoscere l'assicurazione in oggetto;
- i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche ai quali, pur essendo essi stessi dipendenti da enti di diritto privato, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego con riferimento alla certificazione e al trattamento economico delle assenze per malattia;
- gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti di Amministrazioni ed enti pubblici di cui all'[articolo 1](#), comma 2, D.Lgs. 165/2001.

Il valore dell'indennità di malattia è pari al:

- 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
- 80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° giorno in poi, fino al limite di 180 giorni;

– 40% della retribuzione per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana.

Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60% o dell'80%, a seconda della durata della malattia.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dell'indennità di malattia, questa viene anticipata dal datore di lavoro ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Ciò avviene nel caso in cui il lavoratore, al momento di insorgenza della malattia, sia in possesso dei requisiti contributivi richiesti per il riconoscimento della tutela, a fronte, però, di giornate effettuate presso un datore di lavoro diverso rispetto a quello tenuto al pagamento; il datore di lavoro attuale, che anticipa la prestazione, è tenuto ad accertare l'effettiva sussistenza dei suddetti requisiti, nonché la retribuzione percepita, ai fini del calcolo dell'indennità economica. Sarà, quindi, necessario che, a tale scopo, il lavoratore collabori con il datore di lavoro fornendogli la documentazione necessaria.

L'indennità viene, invece, corrisposta direttamente dall'Istituto, attraverso la verifica dei propri archivi contributivi, nei confronti delle seguenti categorie di lavoratori:

- disoccupati;
- “saltuari” con contratto a termine o a prestazione;
- occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale.

Viene, inoltre, rivalutata la retribuzione giornaliera riconosciuta ai fini assistenziali per quantificare le indennità economiche di malattia e maternità. Le nuove norme hanno innalzato da 67,14 a 100 euro la retribuzione massima giornaliera di riferimento.

### Assicurazione Inail contro gli infortuni

Le nuove misure, al comma 4, prevedono che tutti i lavoratori iscritti al Fpls siano automaticamente assicurati presso l'Inail, con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La novità sostanziale riguarda, in particolare, l'iscrizione presso l'Inail dei lavoratori autonomi, che in precedenza non avevano tale obbligo.

Tale disposizione sarà operativa dal 1° gennaio 2022 e, in seguito a uno o più decreti attuativi con cui il Ministro del lavoro dovrà stabilire le modalità di attuazione della disposizione normativa, attraverso:

- l'individuazione dei soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo;
- la determinazione della gestione tariffaria dei premi;
- la definizione dei criteri di determinazione delle retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni di cui i lavoratori potranno beneficiare.

### Sostegno alla genitorialità

Le forme di tutela previste dal D.Lgs. 151/2001 vengono adeguate alla discontinuità tipica dei lavoratori autonomi e subordinati dello spettacolo. In particolare, cambierà il metodo di calcolo delle indennità di maternità e paternità, che verrà parametrata alla retribuzione media giornaliera percepita nei 12 mesi antecedenti il periodo indennizzabile, anziché alle ultime 4 settimane, come per gli altri lavoratori.

### Indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi (Alas)

Viene istituita, dal 1° gennaio 2022, l'indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo in caso di disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas), secondo quanto previsto dal comma 7. Attualmente, infatti, questa tipologia di lavoratori non può accedere ai benefici forniti dalla NASpl e non esistono ammortizzatori sociali specifici che li tutelino.

L'indennità sarà erogata dall'Inps, previa domanda presentata dal lavoratore, in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità è riconosciuta se sussistono i seguenti requisiti:

- non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di Gestioni previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- aver maturato nell'anno solare precedente (periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità), almeno 15 giornate di contribuzione versate o accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

Il valore dell'indennità sarà pari al 75% del reddito medio mensile e sarà rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fpls, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di esse. Per il 2021 il reddito medio mensile di

riferimento sarà pari a 1.227,55 euro. Come per la NASpl, nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore a 1.227.55 euro, l'indennità è pari al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25 % della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo.

L'indennità, esente da tasse, verrà corrisposta ogni mese per la metà delle giornate di contribuzione nell'anno precedente (esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione) e non potrà, in ogni caso, superare la durata di 6 mesi e l'importo di 1.335.40 euro nel 2021.

### Requisiti pensionistici

Anche ai fini pensionistici sono state previste novità. Viene, infatti, introdotta, per i lavoratori dello spettacolo, caratterizzati da una forte discontinuità nelle prestazioni, un'agevolazione per la maturazione dell'annualità pensionistica.

Il D.Lgs. 182/1997 e la [circolare Inps n. 83/2016](#) hanno previsto per i lavoratori dello spettacolo un particolare requisito per la maturazione dell'annualità di contribuzione, che, diversamente dalle altre Gestioni previdenziali, prevede il pagamento di un numero di contributi ridotto. In particolare, il comma 17 rende ulteriormente agevole la maturazione dell'anno di anzianità pensionistica del gruppo "A", riducendo le giornate necessarie per la maturazione dell'anno di anzianità per il diritto alla pensione da 120 a 90 nell'anno solare.

Del gruppo "A" fanno parte gli artisti che prestano, a tempo determinato, attività artistiche o tecniche direttamente connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli (in questa categoria vengono ricompresi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali).

Si precisa, inoltre, che per gli attori cinematografici e audiovisivi, che mediamente maturano un numero di giornate più basso rispetto agli altri soggetti operanti nel mondo dello spettacolo, viene previsto che, per ogni giornata contributiva versata al Fpls, venga accreditata un'ulteriore giornata, fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri annui richiesti.

Un'ulteriore novità riguarda la possibilità di ricongiunzione tra i vari contributi versati a diverse Gestioni pensionistiche. Infatti, viene introdotta la possibilità di procedere con il ricongiungimento dei contributi maturati presso altre gestioni fino a 1/3 dei contributi annuali. Ad esempio, se un soggetto ha maturato 70 contributi giornalieri presso il fondo Flps e 20 presso altri Fondi, si matura comunque il diritto all'anno pensionistico.

### Adeguamento delle categorie professionali dello spettacolo

Viene prevista la necessità di aggiornare, almeno ogni 5 anni (l'ultimo aggiornamento risale al 2005), con apposito decreto del Ministro del lavoro di concerto con i ministri dell'economia, per i beni culturali e per lo sport, la tipologia delle figure professionali soggette all'obbligo assicurativo al Fpls, per renderla adeguata all'evoluzione del mercato del lavoro nel mondo dello spettacolo.

Sarà, inoltre, prevista una riorganizzazione dei 3 gruppi di lavoratori prevista del D.Lgs. 708/1947 con l'istruzione di 2 nuove figure professionali, con obbligo di versamento al Fpls, in netta discontinuità rispetto alle precedenti interpretazioni. Tra queste:

- attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le Amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
- attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educativa collegate allo spettacolo.

### Registro nazionale dello spettacolo

Viene prevista anche l'istituzione del Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le varie categorie professionali, prevedendo che, in ogni caso, l'esercizio di tali professioni non sia condizionato all'iscrizione al Registro.

L'Inps attiverà un portale appositamente dedicato alla gestione telematica degli adempimenti previsti in materia di tutela previdenziale e assistenziale dei lavoratori iscritti al Fondo.

### Decontribuzione per i datori di lavoro dei settori "creativo, culturale e dello spettacolo"

L'[articolo 43](#), D.L. 73/2021, amplia il numero delle aziende destinatarie di una delle numerose misure di incentivo alla ripresa *post* COVID, ossia l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail.

L'esonero è fruibile fino al 31 dicembre 2021, salvo l'obbligo, per i datori di lavoro che chiederanno all'Inps di fruirne, di non effettuare licenziamenti per tutto l'arco del 2021. Le suddette sospensioni e preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel